



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERSANO

Seduta del 09/01/2020

FATTO

Nel presente procedimento il ricorrente afferma quanto segue:

- di aver concluso il 15/05/2008 un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. *524) che prevedeva un montante di € 30.960,00 e un netto ricavo di € 15.490,00;
- che il finanziamento veniva estinto anticipatamente in data 1/07/2012 e al cliente veniva riconosciuto un rimborso di € 291,74, come da conteggio estintivo;
- che, in relazione a detto contratto, il cliente maturava il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 4.829,01 riferiti alla commissione bancaria, ai costi di intermediazione e agli oneri assicurativi.

La parte ricorrente chiede, dunque, all'Arbitro di voler accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso di € 3.420,85 oltre gli interessi dal giorno dell'estinzione al rimborso.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario chiede la riunione di due procedimenti proposti dal ricorrente e il rigetto del ricorso sostenendo quanto segue:

- il contratto controverso veniva estinto anticipatamente, alla scadenza della rata n. 48. In tale sede, l'intermediario restituiva € 291,74 a titolo di ratei non maturati;
- il cliente chiedeva altresì il rimborso della quota non maturata degli oneri non maturati e delle spese assicurative;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'intermediario riscontrava tale richiesta, offrendo la somma di € 1.105,47 (comprensiva della quota di oneri assicurativi) in parziale accoglimento del reclamo. L'offerta veniva tuttavia rifiutata dal cliente, che proponeva ricorso all'Arbitro;
- con riferimento alle richieste formulate dal cliente, l'intermediario rileva che le spese di assicurazione devono essere rimborsate dalla compagnia assicurativa, cui l'intermediario ha già inoltrato la richiesta;
- riguardo le commissioni di gestione, l'intermediario evidenzia che in sede di conteggio estintivo sono stati già restituiti a tale titolo € 291,74, secondo il criterio IAS39;
- quanto alle commissioni di intermediazione, queste ultime sono state trattenute al momento dell'erogazione per poi remunerare l'attività del mediatore. Si tratta pertanto di oneri *upfront*.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione delle commissioni e degli oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *"occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*
- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi"*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *“deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.*

Oggetto della presente controversia, in particolare, è un finanziamento estinto anticipatamente con decorrenza dal 31/07/2012, dopo il pagamento di 48 rate su 120 complessive. In sede di estinzione l'intermediario ha rimborsato al cliente la somma di € 291,74 a titolo di rimborso della quota non maturata di commissioni di gestione come risulta dal conteggio estintivo in atti.

Nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame con i quali era già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Si evidenzia, tuttavia, che il cliente ha presentato, nei confronti dello stesso intermediario, un altro ricorso con cui chiede il rimborso dei costi non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, con riferimento a un diverso contratto (cfr. ricorso prot. 579108/2019 del 06/05/2019). L'intermediario ha pertanto richiesto la riunione dei due ricorsi, affinché vengano portati in decisione nella medesima seduta.

Con riguardo alle condizioni contrattuali, il contratto controverso reca le seguenti condizioni economiche:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PROSPETTO ECONOMICO				
N.RATE: 120	IMPORTO RATA MENSILE: € 258,00	TASSO ANNUO NOMINALE T.A.N.: 5,00%	T.A.E.G.([*]): 17,06%	T.E.G.(^{**}): 12,69%
CAPITALE LORDO MUTUATO: € 30.960,00		TOTALE INTERESSI SCALARI AL T.A.N.: € 6.635,41		CAPITALE NETTO MUTUATO: € 24.324,59
	€ 8.834,59	SOMMA DEGLI IMPORTI DI SEGUITO ELENCATI VERSATI DAL CEDENTE IN UNA UNICA SOLUZIONE MEDIANTE TRATTENUTA SUL CAPITALE NETTO MUTUATO		
A	€ 1.695,35 (DI CUI SPESE DI ISTRUTTORIA) € 300,00	PER COMMISSIONE BANCARIA, CHE SI INTENDE DOVUTA E CONVENUTA, ANCHE IN ACCEZIONE DI ALEATORietà, PER LE PRESTAZIONI E GLI ONERI PRELIMINARI E CONCLUSIVI NECESSARIAMENTE CONNESSI ALLA CONCESSIONE E GESTIONE DEL PRESTITO - ESEMPLIFICATIVAMENTE L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA E L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE (SPESE DI ISTRUTTORIA), GLI ONERI PER L'ACQUISIZIONE DELLA PROVISTA, L'ELABORAZIONE DEI DATI IN FUNZIONE DEL D.LGS N. 231/2007 E DELLA LEGGE N. 108/96, LE PERDITE PER LE DIFFERENZE DI VALUTA TRA L'EROGAZIONE INIZIALE E LA DECORRENZA DELL'AMMORTAMENTO E QUELLE TRA LA SCADENZA DELLE RATE E GLI EFFETTIVI VERSAMENTI EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE -, LA GESTIONE DEGLI INCASSI, PER L'IMMUTABILITÀ DEL SAGGIO DI INTERESSI E PER LE MODALITÀ ESTINTIVE DEL PRESTITO STESSO, LE SPESE DI COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA E DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE		
B	€ 4.644,00	PER ONERI, SE E PER QUANTO DOVUTI, RELATIVI AL COSTO DI INTERMEDIAZIONE DEL PRESTITO PER L'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE E/O PROMOZIONE SVOLTA DAL TERZO PRESENTATORE DELL'OPERAZIONE A CUI IL CEDENTE SI È DISCREZIONALMENTE RIVOLTO PER SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA E DI GESTIONE DEL PRESTITO. IL NOMINATIVO DEL MEDIATORE E/O DEL PRESENTATORE, SE PRESENTE, È INDICATO NEL DOCUMENTO DI SINTESI.		
C	€ 0,00	PER ONERI, SE E PER QUANTO RICHIESTI DALL'AMMINISTRAZIONE DA CUI DIPENDE IL CEDENTE PER LA GESTIONE DELLE TRATTENUTE E DEI PAGAMENTI		
D	€ 68,92	PER RIVALSA, SE E PER QUANTO DOVUTI, DEGLI ONERI ERARIALI, DELLE SPESE DI NOTIFICA, DI REGISTRAZIONE E POSTALI		
E	€ 2.426,32	PER PREMI ANTICIPATAMENTE DOVUTI RELATIVI ALLE POLIZZE ASSICURATIVE (^{***}) PREVISTI AL PUNTO 4 DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO.		
	€ 15.490,00	NETTO RICAPO DELL'OPERAZIONE AL LORDO DI EVENTUALI ANTICIPAZIONI E/O ESTINZIONI DI ALTRI PRESTITI (CAPITALE NETTO MUTUATO - A - B - C - D - E)		
*	IL T.A.E.G. (TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE) È CALCOLATO A NORMA DEL DM TESORO 8/7/1992 E SUCC. MODIFICHE SU BASE ANNO CALENDARIO CON MESE PARI A 30,416 gg. CONCORRONO AL CALCOLO DEL T.A.E.G. GLI INTERESSI, GLI IMPORTI AI PUNTI A), B), C), D) ED E) (ONERI ASSICURATIVI).			
**	IL T.E.G. (TASSO EFFETTIVO GLOBALE) RILEVANTE AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA È CALCOLATO SECONDO LE ISTRUZIONI EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA CONCORRONO AL CALCOLO DEL T.E.G.:GLI INTERESSI E GLI IMPORTI AI PUNTI A), B)			

In materia di estinzione anticipata, il contratto dispone quanto segue:

1.1 In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del cedente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (T.A.N.) delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, nonché il compenso convenuto nel limite di legge dell'1% del capitale residuo. Pertanto, resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere A), B), C), D) ed E) del prospetto economico, non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto 8.

Sul contratto di finanziamento consta il timbro di un soggetto appartenente alla rete distributiva, che era iscritto all'Albo dei mediatori e a cui risulta conferito l'incarico di mediazione, limitatamente all'attività prodromica all'erogazione del finanziamento.

Il cliente domanda la restituzione della quota non maturata dei seguenti oneri, calcolata secondo il criterio pro rata:

- commissioni bancaria (A), che secondo il consolidato orientamento dei Collegi hanno natura *recurring*, eccezion fatta per la quota riferibile alle spese di istruttoria che è considerata *upfront* e di cui il cliente non richiede il rimborso;
- commissioni di intermediazione (B), che secondo il consolidato orientamento sono qualificabili come *upfront*;
- premi assicurativi (E), che hanno natura *recurring*. Non risultano in atti le condizioni generali di assicurazione, per cui il criterio di rimborso di cui al consolidato orientamento dei Collegi è il *pro rata*.

Il cliente, nel formulare le proprie domande, dà atto dell'avvenuta restituzione di € 1.408,16 a titolo di rimborso della quota non maturata di oneri assicurativi.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19) e, tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 24.324,69	Tasso di interesse annuale	5,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	258,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/07/2008	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,52%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione bancaria (A)				1.395,35	Recurring	60,00%	837,21	291,74	545,47
Commissioni di intermediazione (B)				4.644,00	Upfront	38,52%	1.788,94		1.788,94
Premi assicurativi (E)				2.426,32	Recurring	60,00%	1.455,79	1.408,16	47,63
Totale				8.465,67					2.382,04

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo risultante è inferiore a quello richiesto, in virtù del diverso criterio utilizzato per la quantificazione degli oneri restituibili sub B).

In merito alla domanda accessoria relativa al rimborso degli interessi legali "dal giorno dell'estinzione a quella del rimborso", la stessa può trovare accoglimento solo parziale con decorrenza degli interessi solo dal reclamo e fino al saldo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/13, secondo cui "Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione").

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.382,04, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA